

DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE A VENDITA DIRETTA DENOMINATO 'MERCATO CONTADINO DI ZAGAROLO'

ai sensi del: Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007

“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” e della L.R. 28/2008

-Legge Regionale n. 28 del 24/12/2008 recante Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSA

Con l'istituzione del Mercato Contadino di Zagarolo, l'Amministrazione Comunale si pone gli obiettivi di seguito indicati:

tutelare qualità, trasparenza ed impatto ambientale neutro della filiera produttiva favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (tracciabilità della filiera, trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, stagionalità e genuinità, riduzione al minimo e se strettamente necessario dei trattamenti fitosanitari);

•incentivare ed avvantaggiare la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli procedenti da aziende che praticano l'Agricoltura Biologica. Garantire quindi un'ampia varietà di tali prodotti e la prevalenza di aziende agricole biologiche certificate;

•favorire il nascere di nuove aziende agricole, quindi di nuovi posti di lavoro, l'acquisizione e l'utilizzo di conoscenze di coltivazione biologica, di trasformazione del prodotto e di creazione di valore aggiunto;

•favorire le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori per sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti;

•accorciare la catena distributiva al fine di determinare un effetto positivo sui prezzi al consumo dei prodotti agricoli e loro trasformati e ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci etc;

•promuovere, congiuntamente all'educazione alimentare, alla sostenibilità ambientale ed all'informazione al consumatore, una logica di marketing territoriale, che vada anche oltre il comune di riferimento del mercato, capace di creare sinergie tra questa iniziativa e quelle proprie del settore turistico, artistico ed enogastronomico al fine di incentivare le economie locali e la qualità della vita.

La filosofia che sottende all'istituzione del 'Mercato Contadino di Zagarolo' è la stessa che anima molte organizzazioni del terzo settore ed organizzazioni di produttori e consumatori in ordine al rispetto delle regole di salvaguardia della salute, dell'ambiente, della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori, dell'assenza di sfruttamento sociale ed ambientale.

Indice

**DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE A VENDITA DIRETTA DENOMINATO 'MERCATO
CONTADINO DI ZAGAROLO'**

Art. 1

Finalità del disciplinare

Art. 2

Ente Gestore

Art. 3

Tipologia aziende ammesse al Mercato

Art. 5

Criteri selezione aziende

Art. 6

Prodotti ammessi alla vendita

Art. 7

Modalità di vendita

Art. 8

Addetti alla vendita

Art. 9

Obblighi delle aziende

Art. 10

Rispetto obblighi fiscali e responsabilità aziende agricole

Art. 11

Disciplina amministrativa e controlli

Art. 12

Cause di esclusione dal mercato

Art. 13

Altre attività ammesse all'interno del mercato

Art. 14

**Ubicazione e caratteristiche del Mercato
Orari**

Art. 1

Finalità del disciplinare

La finalità del presente disciplinare è di fissare le norme che definiscono le modalità di partecipazione al Mercato Contadino di Zagarolo da parte degli imprenditori agricoli e le modalità di tutela dei consumatori.

Lo svolgimento delle attività del Mercato Contadino di Zagarolo, è sottoposto alla regolamentazione del presente disciplinare attraverso recepimento dello stesso da parte dell'Ente Gestore Mercato.

Art. 2

Ente Gestore

L'organizzazione e la gestione del mercato Contadino di Zagarolo (Mercato Agroalimentare a vendita diretta) è curata da un Ente Gestore (pubblico o privato, appartenente al mondo delle imprese o del no-profit) che ha il compito di vigilare sul rispetto delle regole fissate dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

L'Ente Gestore, oltre a curare l'istituzione e l'organizzazione del mercato, si farà carico dei seguenti compiti:

- a. ammettere la partecipazione al mercato dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal presente disciplinare e dalla normativa vigente;
- b. vigilare sul rispetto del presente disciplinare da parte dei soggetti ammessi al mercato;
- c. dare attuazione agli accordi intercorsi con l'Amministrazione Comunale per la gestione del mercato;
- d. provvedere, in maniera insindacabile, ad organizzare il calendario delle presenze e la disposizione interna degli spazi espositivi, sia in relazione al carattere stagionale di alcune produzioni (indicato nella domanda annuale di partecipazione), sia per un utilizzo degli spazi che garantisca la presenza maggioritaria di aziende biologiche certificate;
- e. qualora il Comune di Zagarolo ed il Comitato di Controllo, le quali principali funzioni sono descritte di seguito in tale disciplinare, non riescano ad assolvere a tutte le mansioni di loro competenza, l'Ente Gestore può essere delegato da questi stessi al fine di garantire il regolare svolgimento di tali mansioni.

Art. 3

Tipologia aziende ammesse al Mercato

L'Ente Gestore ammette alla vendita nel Mercato Contadino di Zagarolo, direttamente o a mezzo del competente ufficio dell'Amministrazione comunale (SUAP), gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.99/2004 e le società di cui alla normativa vigente.

I soggetti ammessi alla vendita nel Mercato Contadino di Zagarolo devono quindi :

- essere in possesso della SCIA, ai sensi del D.lgs 228/2001, della SCIA sanitaria e di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per effettuare la vendita diretta nei mercati agricoli, nonché dell'atto di ammissione al mercato rilasciato dall'Ente Gestore;
- essere a norma con il regolare versamento degli oneri contributivi previdenziali (nei casi in cui, per il dimensionamento dell'impresa, sia obbligatoria l'iscrizione alla specifica gestione INPS) ;
- essere in regola, tanto per la fase della produzione primaria e trasformazione, quanto per quella della commercializzazione, con la regolamentazione comunitaria e regionale del cosiddetto "pacchetto igiene", oltreché con eventuali altri regolamenti comunali.

Pur essendo privilegiati i produttori con compendio aziendale nella Provincia di Roma, potranno essere ammessi, nel rispetto della definizione comunitaria di "ambito locale" della Comunità Europea, anche i produttori di altre provincie della Regione Lazio, qualora ciò fosse necessario a garantire, nell'interesse dei consumatori, un paniere alimentare diversificato ed un'equilibrata presenza di prodotti non offerti da aziende della Provincia del territorio di appartenenza del Mercato.

L'Ente Gestore, a titolo sperimentale, potrà riservare, a tempo determinato (massimo un mese), uno spazio dedicato a piccoli produttori, in forma singola o associata, ed alle produzioni marginali di soggetti attivi nel settore agricolo non ancora aziendalizzati, quindi non in possesso dei requisiti indicati nei precedenti punti, in maniera da garantire loro l'accesso al mercato e facilitare la nascita di nuove imprese agricole. In tale caso, la responsabilità inerente l'adempimento dei requisiti igienico-sanitari facenti capo alla regolamentazione comunitaria e regionale del cosiddetto "pacchetto igiene", e quella inerente a possibili danni causati a persone in seguito ad inadempimenti a tale normativa, così come la responsabilità relativa all'utilizzo di sostanze vietate dalla normativa vigente, appartiene esclusivamente ai soli soggetti ammessi alla vendita in via sperimentale.

Art. 4

Modalità di partecipazione delle aziende

Per partecipare al mercato i produttori interessati devono richiedere all'Ente Gestore il modulo denominato "Domanda di partecipazione Mercato Contadino di Zagarolo", compilarlo e restituirlo con allegata tutta la documentazione richiesta allo stesso Ente Gestore, direttamente o tramite SUAP.

Nella domanda il richiedente l'assegnazione del posteggio, oltre ad indicare le generalità, deve:

- 1) fornire l'elenco dei prodotti che intende porre in vendita, anche in relazione alla stagionalità di produzione degli stessi, unitamente alla dichiarazione con cui il produttore attesta che trattasi di prodotti di propria produzione;
- 2) indicare il periodo temporale di partecipazione (stagionale o annuale), anche attraverso sostituti appositamente nominati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, con l'individuazione di eventuali periodi di assenza preventivati e senza sostituzione

L'Ente Gestore accerterà che l'azienda facente richiesta è in possesso di tutti i requisiti richiesti descritti nel suddetto Articolo 3. In caso positivo verrà valutata la sua effettiva possibilità di partecipazione in considerazione del punteggio ottenuto dall'applicazione dei 'Criteri selezione aziende' descritti nel seguente Articolo 5.

Per la partecipazione al mercato il produttore corrisponderà anticipatamente al soggetto gestore, entro il termine stabilito, un contributo mensile forfettario, o riferito ad altro periodo stabilito in accordo con l'Ente Gestore (trimestrale, semestrale, annuale).

L'Ente Gestore del Mercato stesso, provvederà al pagamento dei relativi canoni annuali di occupazione temporanea di aree pubbliche con le modalità stabilite nella Convenzione per la gestione del medesimo.

Eventuali spese di energia elettrica, acqua e raccolta rifiuti sono a carico degli assegnatari dei posteggi.

Possono essere ammessi al mercato anche produttori agricoli interessati ad una partecipazione non continuativa o solo in particolari periodi dell'anno (stagionali), con comunicazione di preavviso effettuata entro il termine massimo di 24 ore antecedenti lo svolgimento del mercato e versamento effettuato il giorno stesso del mercato, prima del montaggio dello stand.

In tale fattispecie eventuali assenze rispetto al calendario di partecipazioni previsto, qualora non comunicate con una settimana di anticipo, non comporteranno l'esenzione dalla corresponsione del contributo di partecipazione.

Art. 5

Criteri selezione aziende

L'assegnazione dei posteggi nel mercato viene effettuata dall'Ente Gestore annualmente, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati in ordine di importanza e dei relativi punteggi:

Criteri ammissione aziende agricole	Punteggio
• compendio aziendale nel comune in cui si svolge il mercato.....	10
• compendio aziendale nella provincia in cui svolge il mercato.....	8
• compendio aziendale nella regione Lazio.....	5
• partecipazione alla fondazione del mercato (periodo Giugno-Dicembre 2011).....	5
• metodo certificato di produzione Biologica/Biodinamica.....	10
• coltivazione agro-biodiversità a rischio estinzione.....	8
• prodotti di qualità certificata con marchio: DOP / IGP, etc.....	5
• prodotti tradizionali (PAT).....	5
• azienda o prodotto con forme di certificazione volontaria di parte terza.....	5
• agricoltore donna.....	8
• giovane imprenditore (massimo 35 anni).....	8

Ulteriori criteri ammissione aziende agricole zootecniche

•uso esclusivo di mangimi provenienti dalla propria azienda.....	20
•uso prevalente di mangimi provenienti dalla propria azienda	
•con integrazione di mangimi provenienti da altre aziende locali.....	15
•uso prevalente di mangimi provenienti dalla propria azienda	
•con integrazione di mangimi provenienti da altre aziende italiane.....	10

•uso prevalente di mangimi provenienti dalla propria azienda con integrazione di mangimi di importazione.....	5
•uso esclusivo di mangimi provenienti da altre aziende italiane.....	0
•uso esclusivo di mangimi di importazione.....	0
•allevamento estensivo.....	10
•allevamento intensivo.....	0
•certificato benessere animali.....	10

Nel caso in cui tra le aziende che fanno domanda di partecipazione vi sia una percentuale eccessiva di aziende agricole con la medesima tipologia di prodotti, l'Ente Gestore ha facoltà di operare delle esclusioni nel rispetto della graduatoria risultante dall'applicazione dei suddetti "Criteri selezione aziende".

Per le aziende che hanno già partecipato al mercato possono rappresentare ragioni di non ammissione alla procedura di assegnazione dei posteggi:

- qualunque violazione -verificatasi nel periodo precedente, anche se non sanzionata -del presente disciplinare o di quello in vigore precedentemente e di legge;
- mancato rispetto delle eventuali possibili direttive integrative al disciplinare emanate dall'Ente Gestore, con particolare riferimento a quelle emanate a tutela dei consumatori;
- violazioni dei diritti dei consumatori o cattiva gestione del rapporto con gli stessi che abbiano dato corso, per fondate ragioni, a lamentele dei consumatori e procedure di reclamo.

Art. 6 Prodotti ammessi alla vendita

I prodotti agricoli posti in vendita all'interno del mercato, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono essere conformi a quanto di seguito indicato:

- provenire da ambiti territoriali locali, nel rispetto della definizione comunitaria europea di "ambito locale";
- provenire dalle aziende ammesse al mercato o, nei limiti del principio della prevalenza relativa alla vendita diretta dei propri prodotti aziendali, provenire da altre aziende agricole nel limite imposto del 20% relativo al numero ed alla quantità, in termini di peso, dei prodotti esposti e commercializzati provenienti esclusivamente dalla propria azienda. I prodotti rientranti in tale 20% devono essere sempre venduti accompagnati da relativa documentazione fiscale (vedi Art. 10). Questi devono derivare da aziende agricole registrate che operano nel rispetto della vigente legislazione e che abbiano il compendio aziendale non oltre i limiti della Regione Lazio, o in caso di prodotti riconosciuti come appartenenti a produzioni dell'eccellenza italiana, anche da aziende agricole con compendio aziendale nel territorio nazionale. L'origine dei prodotti provenienti da altre aziende agricole deve essere tracciato e sul banco di vendita deve essere messo in evidenza il nome, l'indirizzo ed i contatti dell'azienda da cui il prodotto proviene.

Tutta la documentazione (la stessa richiesta alle aziende partecipanti al Mercato Contadino di Zagarolo) relativa all'azienda agricola che ha effettuato la cessione di prodotto deve essere acquisita, da parte dell'azienda che effettua la vendita del suddetto prodotto presso il Mercato Contadino di Zagarolo, ed esibita su richiesta dell'Ente Gestore;

- nel caso di produttori che trasformano i propri prodotti, le materie prime non producibili in azienda, quali per esempio il sale, il lievito di birra, lo zucchero, il caglio vegetale, la soda caustica, le spezie, eventuali aromi naturali (vaniglia, etc), etc., non rientrano nella suddetta percentuale del 20%. Rientrano invece nella suddetta percentuale tutte le altre materie prime quali per esempio le marmellate, la polpa di pomodoro, le uova, gli insaccati, i formaggi, etc. La vendita dei prodotti elaborati utilizzando tali materie prime, nel rispetto del limite del principio della prevalenza imposto, va sempre accompagnata da documentazione fiscale come descritto nell'Articolo 10 del presente regolamento;
- essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi, ad eccezione dei prodotti precoci coltivati in serre fredde e dei prodotti che, tradizionalmente, si vendono conservati o secchi;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine;
- essere esenti da OGM;
- non provenire da serre riscaldate che utilizzano fonti energetiche non rinnovabili;
- all'interno del mercato è incentivata la vendita dei prodotti certificati biologici e dei prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al D.LGS 173/98 e DM 350/99, sempre in una logica di grande sensibilità verso gli aspetti di impatto ambientale ed etici legati alle modalità produttive, in particolare a quelle che prevedono l'impiego di animali;
- è scoraggiata la vendita di prodotti animali procedenti da allevamenti intensivi, animali nutriti con una prevalenza di granaglie derivanti da paesi esteri e da mono-coltivazioni ricavate dal taglio di foreste;
- è vietata la vendita di animali vivi;

- è invece incentivata la vendita di prodotti selvatici procedenti dai terreni compresi nella propria azienda agricola e di prodotti derivanti da razze o cultivar autoctoni o a rischio estinzione;
- nell'ambito del mercato è ammessa la vendita dei prodotti conseguenti ad attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli e dei soggetti autorizzati, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie vigenti e nel rispetto del principio di prevalenza i quali termini di applicabilità sono descritti nel medesimo articolo.

E' assolutamente vietato acquistare prodotti agricoli da mercati ortofrutticoli o da altre aziende agricole non certificate per la filiera al fine della loro rivendita nel Mercato.

Art. 7 Modalità di vendita

Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore, con le modalità e le forme definite dall'Ente Gestore.

Tutte le attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap.3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004, e dal Regolamento CE 853/2004 e nel rispetto del presente disciplinare.

Le merci devono essere pesate con bilance tarate nel rispetto della normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.

I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico (espresso per chilogrammo), mediante l'uso di un cartello unico o di cartellini singoli.

L'etichettatura o cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato dovrà contenere una comunicazione trasparente, dalla quale il consumatore otterrà efficaci conoscenze ed informazioni oltre che sul prezzo applicato, sull'origine del prodotto, sulla composizione e sulla tracciabilità.

L'azienda agricola deve identificarsi mediante esposizione, ben visibile al pubblico, di apposito cartello o striscione.

I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dal D.lgs. 6/9/2005 n. 206 "Norme a tutela del consumatore".

Gli imprenditori agricoli si impegnano a lasciare pulito il posteggio e le aree circostanti da eventuali rifiuti al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico .

Art. 8 Addetti alla vendita

L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa e dai relativi familiari coadiuvanti indicati come tali al momento dell'iscrizione dell'azienda presso il registro delle imprese, dai soci in caso di società o cooperativa agricola, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. È esclusiva responsabilità dell'azienda la regolamentazione del proprio personale dipendente e le possibili sanzioni applicabili in caso di non rispetto di tale normativa.

Art. 9 Obblighi delle aziende

Gli imprenditori agricoli per partecipare al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto nel presente disciplinare e devono, inoltre:

. assicurare la presenza delle produzioni con continuità e puntualità, come da impegno annuale o stagionale comunicato nella domanda;

- esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola e le eventuali certificazioni (Bio, IGP, Etc);
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale lasciare sempre pulito lo spazio occupato ; comunicare all'Ente Gestore la partecipazione della propria azienda ad altri mercati; indicare quindi i mercati in questione, la frequenza di partecipazione e la tipologia e quantità medie dei prodotti qui commercializzati;
- attenersi alle prescrizioni emanate dall'Ente Gestore.

Le aziende si impegnano a conferire esclusivamente i prodotti indicati nella domanda di partecipazione.

Eventuali integrazioni di tipologie produttive da porre in vendita dovranno essere autorizzate dall'Ente Gestore.

Eventuali offerte e promozioni collettive saranno coordinate dall'Ente Gestore, in accordo con gli espositori.

L'azienda deve comunicare tempestivamente (via e-mail o via sms) eventuali assenze dal mercato entro la settimana precedente quella in cui si tiene il mercato, così da permettere all'Ente Gestore la possibilità di sostituzione con altri espositori. (Eventuali assenze non giustificate e senza preavviso nelle forme indicate non esimeranno l'azienda dall'obbligo di corresponsione del contributo di partecipazione). Nel caso del reiterarsi di assenze non giustificate l'Ente Gestore può disporre, a tempo determinato o indeterminato, la sospensione o l'esclusione della partecipazione al mercato.

Tutta la comunicazione interna allo spazio (schede di presentazione, logo, indicazione azienda, cartelli prezzi, cartelli pubblicitari, offerte speciali, etc.) è sottoposta all'approvazione ed alle direttive dell'Ente Gestore.

Gli operatori delle aziende ammesse al mercato sono tenuti al rispetto degli orari determinati dall'Ente Gestore.

Non può essere ritardata l'apertura del banco oltre la mezz'ora dal suddetto orario; non può essere lasciato il mercato prima del rispettivo orario di chiusura o assentarsi per più di due giornate consecutive rispetto al calendario di partecipazione previsto.

Eventuali deroghe devono essere anticipatamente avanzate per posta elettronica all'Ente Gestore e dallo stesso autorizzate.

Art. 10

Rispetto obblighi fiscali e responsabilità aziende agricole

Per tutti i prodotti in vendita deve essere rilasciata agli acquirenti la documentazione fiscale richiesta dalla normativa vigente (scontrino, fattura, bolla di accompagnamento). Le aziende non obbligate a rilasciare tale documentazione perché soggette all'applicazione del particolare regime fiscale di esenzione previsto per la vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli, devono obbligatoriamente dichiarare l'adozione di tale regime fiscale tramite l'affissione di cartelli informativi o direttamente (ben leggibile) sui cartellini che indicano i prezzi dei prodotti.

La vendita di prodotti non derivanti dalla propria azienda o elaborati a seguito di attività di trasformazione che prevede l'utilizzo di materie prime non procedenti dalla propria azienda (definite nell'Articolo 6 del presente regolamento) che rientrano nella percentuale del 20% consentito dall'applicazione del principio di prevalenza, devono essere sempre accompagnati da rilascio di documentazione fiscale, anche nel caso di regime fiscale di esenzione.

Le aziende agricole ammesse al mercato restano in ogni caso responsabili di ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla loro attività di produzione e vendita, così come della sicurezza alimentare dei prodotti venduti (sia propri che derivanti da altre aziende), dell'integrità delle eventuali confezioni e della regolarità delle informazioni contenute nelle etichette dei prodotti, nei cartelli indicatori dei prodotti venduti, e nell'indicazione degli ingredienti relativi ai prodotti trasformati posti in vendita.

È anche responsabilità dei venditori curare con grande attenzione il rapporto con i consumatori e tener conto di eventuali reclami in un'ottica di promozione della "customer satisfaction".

L'eventuale ripetersi di comportamenti non congrui con i consumatori potrà determinare, a seconda della gravità e della reiterazione della violazione la sospensione, a tempo determinato, o l'esclusione a tempo indeterminato dal mercato.

Art. 11

Disciplina amministrativa e controlli

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato Contadino di Zagarolo, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007 e dalla normativa regionale, non è soggetto alla disciplina sul commercio (di cui al D.lgs. 31/03/1998 n. 114) ed alla regolamentazione sulle aree mercatali.

I produttori ospiti del mercato sono soggetti all'attività di controllo dell'Ente Gestore nonché del Comune o suoi altri delegati, dalle associazioni di consumatori che accertano il rispetto delle disposizioni prevista dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.

L'Ente Gestore, in caso di violazioni della normativa vigente, potrà richiedere l'intervento degli organi di Polizia Locale e della Polizia Provinciale.

L'Ente Gestore, richiede ai produttori l'esibizione e la produzione dei documenti e certificati che attestino gli stati ed i fatti autocertificati, i requisiti aziendali o degli addetti alla vendita. La mancata esibizione o consegna di quanto richiesto sarà causa, su insindacabile decisione dell'Ente Gestore, di non ammissione o esclusione dal mercato.

L'Ente Gestore potrà disporre controlli sui prodotti introdotti nel mercato e richiedere qualunque documento o utilizzare

qualunque mezzo di rilevazione, al fine di verificare la provenienza, la stagionalità, la qualità e la quantità dei prodotti in vendita. Le attività di controllo sono condotte come segue:

- a. rilevazione attraverso l'uso delle 'Schede di rilevazione', la tipologia e la quantità dei prodotti presenti sul banco e sui mezzi di trasporto dell'azienda agricola soggetta al controllo;
- b. verifica diretta in azienda, nei giorni successivi alla compilazione delle 'Schede di rilevazione' in mercato, delle tipologie di coltivazione e delle quantità prodotte, anche con riferimento ai quantitativi di prodotto destinati ad altri mercati agricoli a vendita diretta ai quali l'azienda partecipa.

Qualunque tentativo di impedire o ritardare i suddetti accertamenti nonché il rifiuto di fornire le informazioni o i documenti richiesti o il rifiuto di sottoscrivere i verbali redatti dal soggetto controllore, determinerà la sospensione a tempo determinato o l'espulsione a tempo indeterminato dell'azienda dal mercato. L'Ente Gestore per esercitare i controlli potrà avvalersi anche dell'agronomo di riferimento del mercato. L'attività principale di controllo si svolgerà attraverso la compilazione delle schede che riportano la tipologia e quantità dei prodotti presenti sul banco e dentro i mezzi dei produttori. Tali schede, firmate dal rilevatore e dal titolare dell'azienda, verranno poi utilizzate durante un'ispezione aziendale condotta in azienda o dall'agronomo incaricato o da un membro dell'Ente Gestore.

Art. 12

Cause di sospensione o esclusione dal mercato

La violazione di quanto stabilito dal presente disciplinare determinerà, con atto assunto dall'Ente Gestore o direttamente dall'Amministrazione Comunale, la sospensione a tempo determinato o la esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione al mercato. Tale ultima possibilità è applicabile in caso di:

- falsificazione dei documenti richiesti alle aziende, descritti nell'Articolo 3 del presente regolamento
- falsificazioni alimentari
- dichiarazioni non veritiere circa le tecniche di produzione agricole/zootecniche
- omessa dichiarazione dei prodotti non procedenti dalla propria azienda
- utilizzo di sostanze chimiche vietate o presenza di residui oltre ai limiti consentiti dalla legge

In caso di accertamento, da parte dell'Ente Gestore, di violazioni agli obblighi specificatamente imposti dal presente disciplinare, e commesse dagli imprenditori agricoli che partecipano al mercato contadino, ne viene data notizia agli organi di controllo delle pubbliche amministrazioni competenti per l'adozione dei provvedimenti del caso.

Per le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 100,00 fino ad un massimo di € 500,00, con le modalità previste dalla legge 4/11/1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 13

Altre attività ammesse all'interno del mercato

All'interno del mercato possono essere organizzate dal soggetto gestore tutte le attività promozionali ritenute opportune di cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta il seguente elenco:

- a) laboratori del gusto, attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio, con connesse attività di degustazione e somministrazione;
- b) eventi di carattere culturale, artistico, musicale;
- c) ospitalità di soggetti del terzo settore, associazioni di volontariato, ambientaliste, enti esponenziali di comunità, enti pubblici etc. artigiani di qualità, del riciclo, del riuso e dell' "altra economia" le cui attività siano riconducibili agli obiettivi perseguiti dal mercato agricolo per la promozione di un'economia sostenibile ed etica (ambiente, persone, animali) locale di filiera corta;
- d) ospitalità di soggetti cosiddetti "trasformatori di eccellenza", ovvero artigiani locali del settore alimentare. Sono ammessi gli artigiani "trasformatori di eccellenza" coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - Abbiamo presentato Scia al competente Suap nel settore dell'artigianato alimentare;
 - Il prodotto finale sia esclusivamente ottenuto dalla lavorazione e quindi dalla trasformazione delle materie prime di pregio.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata dall'Ente Gestore annualmente, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati in ordine di importanza e dei relativi punteggi:

Criteria di ammissione aziende artigianali trasformatrici **Punteggio**

• Compendio aziendale nel comune in cui si svolge il mercato.....	10
• Compendio aziendale nella provincia in cui svolge il mercato.....	8
• Compendio aziendale nella regione Lazio.....	5
• Metodo certificato di produzione Biologica/Biodinamica.....	8
• Prodotti innovativi per celiaci ed altri prodotti per allergici ed intolleranti.....	8
• Utilizzo agro-biodiversità a rischio estinzione.....	5
• Utilizzo materie prime locali nella misura del 60% del prodotto finale.....	5
• Utilizzo materie prime filiera trasparente nella misura del 90% del prodotto finale.....	5
• Prodotti di qualità certificata con marchio: DOP / IGP, etc.....	5
• Azienda o prodotto con forme di certificazione volontaria di parte terza.....	5
• Agricoltore donna.....	5
• Giovane imprenditore (massimo 35 anni).....	5

Ulteriori criteri ammissione aziende trasformatrici che utilizzano prodotti animali **Punteggio**

• Materie prime derivanti da animali allevati con uso esclusivo di mangimi provenienti da aziende agricole italiane.....	8
• Materie prime derivanti da animali allevati con uso parziale di mangimi provenienti da aziende agricole italiane ed in parte da aziende agricole estere.....	5
• Materie prime derivanti da animali allevati con uso esclusivo di mangimi di importazione.....	0
• Materie prime derivanti da animali allevati con metodo estensivo.....	8
• Materie prime derivanti da animali allevati con metodo intensivo.....	0
• Materie prime derivanti da allevamenti certificati per il benessere animali.....	5

Una volta presentate le domande di ammissione, verranno esaminate unitamente alle certificazioni idonee ad accertare la veridicità delle dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui sopra, e si verrà ammessi con un punteggio minimo pari a 25.

e) spazio riservato ai bambini e alle degustazioni dei prodotti del mercato.

f) All'interno dello spazio riservato al mercato e separatamente distinto, l'amministrazione comunale può autorizzare di volta in volta mercatini dell'artigianato e dell'antiquariato nonché gazebo informativi relativi al turismo e promozione di prodotti locali.

Art. 14**Ubicazione e caratteristiche del Mercato****Orari**

a) Il "Mercato Contadino" del Comune di Zagarolo si svolgerà nell'area ad esso destinata denominata "Piazzale del Mercato" ed in particolari situazioni presso il Centro Storico in aree da definire di volta in volta. Il Mercato si svolge dal mese di gennaio al mese di dicembre di ogni anno.

b) Numero totale posteggi: 40 e possono essere aumentati a seconda delle esigenze e dietro delibera di giunta comunale.

c) Dimensioni: n. 35 posteggi con dimensione max di mq. 20, adeguata alle diverse esigenze e con parcheggio del mezzo di trasporto all'interno dello stesso posteggio anche al fine di garantire, per alcune tipologie di prodotti, la catena del freddo.

d) Frequenza: settimanale nelle giornate di Domenica.

e) Merceologia: prodotti esclusivamente di produzione propria di cui all'art.6 del disciplinare.

f) Per esigenze di pubblico interesse (feste, manifestazioni già consolidate, ecc.) o per cause di forza maggiore (manutenzione dell'area ecc.), potranno essere introdotte con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente Disciplinare relativamente alle date, alla durata, alla localizzazione del Mercato, nonché a quanto altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni dei mercati.

Orari

a) L'attività di vendita nel Mercato è consentita:

- dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per tutto il periodo dell'anno

b) L'allestimento dei banchi può iniziare un'ora prima dell'inizio dell'attività di vendita.

c) Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro mezz'ora dal termine dell'attività di vendita.

d) Potranno essere disposte dal Comune variazioni agli orari sopra indicati in relazione alle diverse esigenze che potranno prospettarsi.

Assessore al Commercio
Alessandra Ercoli

Sindaco Comune di Zagarolo
Lorenzo Piazzai

Ente Gestore
Daniele Dell'Orco